



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Prot. 1667
DEL 10/11/2009

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Terni

RICEVUTO

17 NOV. 2009

PROT N°

1667

Al Dirigente dell'Ufficio N.E.P. di Terni

Alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari

All'Istituto Vendite Giudiziarie di Terni

OGGETTO: ESECUZIONI MOBILIARI – CHIARIMENTI E NUOVA PRASSI

Come noto, la novella legislativa del 2006 ha apportato significative modifiche al processo esecutivo mobiliare; le nuove norme hanno posto problemi interpretativi e di reciproco coordinamento e, a volte, hanno generato dubbi e perplessità anche nei legali e negli ausiliari dei Giudici (Cancelleria, Ufficiali Giudiziari, Istituto Vendite Giudiziarie).

Pertanto, ferma restando l'autonomia spettante a ciascuno dei soggetti che a vario titolo svolgono la loro attività per le procedure esecutive mobiliari, si ritiene opportuno, **anche sulla base delle proposte emerse nel corso della riunione del 27 ottobre 2009**, fornire indicazioni con lo scopo di risolvere alcuni dei problemi insorti e, nel contempo, con il fine di riorganizzare le esecuzioni mobiliari in una prassi standard conosciuta e condivisa che consenta processi più rapidi e fruttuosi.

Pignoramento mobiliare: beni "utilmente pignorabili"

Le innovate disposizioni attribuiscono all'Ufficiale Giudiziario la scelta delle cose da pignorare (art. 517 c.p.c.), opzione che, nel testo previgente, era offerta al debitore.

La scelta, tuttavia, non è assolutamente libera ma deve cadere su beni "utilmente pignorabili". L'art. 517 c.p.c. impone di assoggettare a pignoramento (in mancanza di denaro, preziosi o titoli di credito o di beni di sicura realizzazione) solo gli oggetti di "facile e pronta liquidazione" considerando il loro "presumibile valore di realizzo" (allo stesso concetto si riporta l'art. 518 c.p.c. nella parte riguardante la valutazione da dare ai beni staggiati).



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Si evince dagli artt. 492 commi 4° e 7° e 518 ultimo comma c.p.c. che devono essere esclusi beni il cui presumibile valore di realizzo sia esiguo (inferiore alle spese di esecuzione forzata, legali e di procedura) o la cui liquidazione appaia di lunga durata.

La ratio delle norme succitate corrisponde alla volontà del legislatore di evitare processi esecutivi inutili (perché insoddisfacenti per il creditore) e/o di irragionevole durata.

Possono quindi ricavarsi dalle disposizioni legislative le caratteristiche dei beni "utilmente pignorabili":

- a) denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito e altri beni di sicura realizzazione (art. 517 comma 2° c.p.c.)
- b) beni di facile e pronta liquidazione il cui presumibile valore di realizzo sia congruo in relazione al credito e non inferiore alle spese di esecuzione forzata (legali e di procedura)

Pertanto, l'Ufficiale Giudiziario non dovrà procedere al pignoramento di beni privi delle suesposte caratteristiche.

Pignoramento mobiliare: stima del presumibile valore di realizzo e della durata della liquidazione

Raramente l'Ufficiale Giudiziario ha a disposizione elementi tecnici sufficienti per stimare il presumibile valore di realizzo e/o per prevedere i tempi di liquidazione.

L'art. 518 comma 2° c.p.c. ha introdotto la possibilità di ricorrere all'ausilio di uno stimatore anche nel corso delle operazioni di pignoramento.

In una prassi virtuosa la norma deve essere particolarmente valorizzata estendendo la stima a tutti i cespiti per cui si procede: difatti, una stima anticipata consente

- al creditore di effettuare valutazioni di convenienza sulla prosecuzione della procedura (con deposito di istanza di vendita o di eventuale rinuncia – anche implicita, ex art. 497 c.p.c. – agli atti; nonché con istanza di integrazione del pignoramento ex art. 518, ultimo comma, c.p.c.)
- al Giudice dell'Esecuzione di adottare immediatamente (soprattutto nella piccola espropriazione mobiliare disciplinata dagli artt. 525 comma 2° e 530 ultimo comma c.p.c.) i provvedimenti per la vendita.

Inoltre, l'anticipazione della stima al momento del pignoramento esonera l'Ufficiale Giudiziario da eventuali responsabilità per un'errata stima. Difatti, qualora il pignoramento venga compiuto senza l'ausilio di uno stimatore professionista e colpendo beni non utilmente pignorabili (e, quindi, di valore inferiore alle spese di procedura o di non facile e pronta



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

liquidazione) valutati in modo non adeguato, l'Ufficiale Giudiziario potrebbe essere esposto ad azioni risarcitorie del creditore (soprattutto se l'istanza di vendita fosse respinta per antieconomicità della procedura, ovvero se il creditore, facendo affidamento sulla stima, omettesse di fare istanza di integrazione del pignoramento ex art. 518 c.p.c.), potrebbe essere chiamato a ripetere le operazioni per integrare il pignoramento già eseguito (art. 518 ultimo comma c.p.c. e 540 bis c.p.c.) e, ove il Giudice ritenesse nullo l'atto esecutivo compiuto, potrebbe persino subire gli oneri economici (anche risarcitori) derivanti dalla pronunciata nullità (art. 162 c.p.c.). Appare quindi indispensabile – sia per una migliore organizzazione delle procedure esecutive mobiliari, sia per permettere alle parti, al Giudice dell'Esecuzione e allo stesso Ufficiale Giudiziario di adottare consapevolmente le determinazioni a ciascuno spettanti – procedere a stima già nel corso delle operazioni di pignoramento.

Conformemente alle prassi già adottate da altri Uffici (ad esempio, dal Tribunale di Monza, Tribunale di Bologna e Reggio Emilia) la stima dovrà, di regola, essere affidata all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Terni, soggetto che già oggi è professionalmente deputato alla fase di vendita e che, perciò, conosce in concreto gli aspetti inerenti alla stima e ai tempi di liquidazione.

La stima dell'I.V.G. dovrà essere consegnata – nel termine fissato ex art. 518 comma 2° c.p.c. (30 gg. dal primo verbale di pignoramento) – all'Ufficiale Giudiziario (su supporto cartaceo e anche informatico) e trasmessa per posta elettronica e via fax al difensore del creditore procedente (in formato .doc o .pdf). La stima dovrà contenere:

- 1) una sommaria descrizione del bene e delle sue caratteristiche
- 2) una o più fotografie in formato digitale scattate in modo tale da fornire una chiara descrizione figurativa del bene (scattate dallo stimatore in funzione del soddisfacimento delle esigenze pubblicitarie e non a quest'ultimo fornite dall'ufficiale giudiziario)
- 3) il prezzo di mercato del cespite secondo i parametri correnti
- 4) l'indicazione del presumibile valore di realizzo (corrispondente al valore di pignoramento e al prezzo-base della vendita) che consideri un abbattimento forfettario del prezzo di mercato in considerazione della mancanza di garanzia per vizi (art. 2922 c.c.) e delle particolarità della vendita giudiziaria (vendita a breve termine): di regola, l'abbattimento sarà pari al 30-40% del prezzo di mercato, tenendo conto, altresì, della progressiva svalutazione del bene



TRIBUNALE DI TERNI
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

- 5) un giudizio motivato sui presumibili tempi di liquidazione secondo le seguenti opzioni: I) ottima vendibilità; II) buona vendibilità; III) media vendibilità; IV) difficile vendibilità; V) pressoché impossibile da vendere;
- 6) un preventivo sui costi di rimozione e trasporto, secondo le tariffe I.V.G. (il trasporto potrà essere chiesto dal creditore già al pignoramento ex art. 520 c.p.c. e sarà ordinato dal Giudice dell'Esecuzione - salvo casi eccezionali - al momento del deposito dell'istanza di vendita ex art. 521 c.p.c.) e/o eventuali oneri aggiuntivi in relazione a caratteristiche peculiari del bene;
- 7) un preventivo dei costi di custodia del bene, secondo [REDACTED] e/o eventuali oneri aggiuntivi in relazione a caratteristiche peculiari del bene.
- I costi delle stime sono stati già preventivati dall'Istituto Vendite Giudiziarie (e da comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) e ammontano a:
- euro 120,00+iva indipendentemente dal valore del cespite stimato.

In conformità a quanto convenuto con l'IVG, in caso di saldo negativo della procedura non verranno richiesti compensi aggiuntivi.

Gli importi predetti comprendono il contributo forfettario dovuto all'IVG ex D.M. n. 109 del 1997. Il compenso per le stime sarà liquidato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 518 comma 3° c.p.c., prendendo a base il valore di vendita effettiva dei beni o, in mancanza, quello di stima. Il compenso liquidato per la stima, sulla base dei predetti criteri standard, potrà essere prelevato dall'IVG dal libretto della procedura dopo la vendita.

Al fine di verificare la corrispondenza tra le stime effettuate e i valori e i tempi di realizzo e per controllare/migliorare (nel tempo) le modalità di valutazione, l'IVG avrà cura di archiviare su file excel i seguenti dati relativi ai beni rispetto ai quali sarà disposta la vendita:

Procedura Nr. R.G. Esecuzioni	Oggetto Pignorato	Categoria Merceologia	Valore di stima	Vendibilità Stimata	Data ordinanza	Prezzo- base In ordinanza	Valore di realizzo	Nume- ro Di gare
--	----------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------

seguito di periodici controlli, saranno adottati i provvedimenti necessari a correggere eventuali stime "al rialzo" o "al ribasso" e, se del caso, a cambiare il soggetto designato come estimatore. In questa prospettiva si dispone sin d'ora che l'IVG trasmetta trimestralmente alla



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

cancelleria delle esecuzioni mobiliari, al Presidente del Tribunale e al giudice coordinatore il file excel in parola.

Analogo registro dovrà essere tenuto, questa volta a cura della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, per le stime effettuate dagli Ufficiali Giudiziari senza ricorso allo stimatore, riportando altresì il nominativo dell'ausiliario che ha eseguito il pignoramento.

Rimane inteso che l'indicazione volta a far stimare tutti i cespiti da assoggettare a pignoramento ai sensi dell'art. 518 c.p.c. non esclude né limita le autonome valutazioni degli Ufficiali Giudiziari sulla manifesta invendibilità dei beni rinvenuti: perciò, qualora durante l'accesso siano reperiti beni manifestamente invendibili (ad esempio, vecchi televisori, divani gravemente usurati, abiti usati, ecc.), la stima appare del tutto superflua e può essere senz'altro redatto il verbale di pignoramento negativo.

Il suggerimento di avvalersi dell'esperto stimatore si riferisce, infatti, a beni che *prima facie* sono utilmente pignorabili, allo scopo di avere conferma delle valutazioni dell'Ufficiale Giudiziario e di ottenere indicazioni dettagliate sul valore effettivo e sulla vendibilità dei cespiti: la perizia permette all'Ufficiale Giudiziario di completare il verbale di pignoramento (se del caso, anche in pignoramento negativo) e al/i creditore/i e al Giudice dell'Esecuzione di assumere le determinazioni conseguenti.

Pignoramento mobiliare: le operazioni

È bene rammentare che, ai sensi dell'art. 165 disp. att. c.p.c., il creditore (con la necessaria assistenza o a mezzo di difensore munito di procura; in caso di sostituto del difensore, lo stesso dovrà essere munito di delega scritta – da allegarsi al verbale – del procuratore ai sensi dell'art. 9 R.D.L. 1578/1933) ha diritto di partecipare alle operazioni di pignoramento qualora lo richieda. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e debitamente evidenziata nel corpo dell'istanza di pignoramento. Al fine di agevolare il lavoro degli ufficiali giudiziari sarà opportuno che il creditore indichi il proprio recapito telefonico fisso e mobile, nonché il proprio indirizzo e-mail (tale indirizzo e l'indicato numero di fax saranno utilizzati dall'IVG per inviare copia della perizia di stima). In tale caso, il comma 2° della citata norma impone all'Ufficiale Giudiziario di comunicare la data e l'ora dell'accesso con un preavviso di almeno 3 giorni, che può essere ridotto solo per motivate e comprovate ragioni di urgenza. Ove l'ufficiale giudiziario non riesca



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

a rispettare l'orario indicato (maturando un ritardo di oltre mezz'ora) ne darà per tempo telefonicamente comunicazione al creditore.

Nel corso delle operazioni il difensore (o l'esperto nominato dal creditore, munito di delega scritta, da allegarsi al verbale) hanno facoltà di esprimere osservazioni sulle cose da pignorare e sulle modalità di svolgimento dell'atto esecutivo, fermo restando che spetta all'Ufficiale Giudiziario (e all'esperto stimatore da questo nominato ex art. 518 c.p.c.) adottare le decisioni sui beni (utilmente pignorabili) da assoggettare al vincolo e sul valore da attribuire a questi (con l'ausilio di stimatore ex art. 518 comma 2° c.p.c.).

Si evidenzia che l'art. 518 c.p.c. prescrive – quale forma in cui si esegue il pignoramento mobiliare – la descrizione "mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva", oltre all'ingiunzione e alla redazione del verbale.

La fotografia (per la quale l'Ufficiale Giudiziario può avvalersi di ausiliari ex art. 68 c.p.c.), perciò, potrebbe costituire requisito di regolarità e validità del pignoramento: eventuali pignoramenti privi di fotografia potranno pertanto essere respinti dal Giudice dell'Esecuzione perché irregolari (si precisa che la rappresentazione fotografica non dovrà, comunque, svolgere alcuna funzione commerciale, riservata alle fotografie facenti parti integranti della relazione di stima, ma limitarsi a immortalare il cespite vincolato al fine di evitare condotte di sostituzione; con le conseguenze che ne derivano in punto di qualità del prodotto fotografico che può essere pretesa). Rimane fermo che, oltre all'ingiunzione, anche la rappresentazione fotografica e la analitica descrizione dei beni potenzialmente idonei ad essere sottoposti a pignoramento (sempre nei limiti del precettato aumentato della metà) costituisce attività da espletare in occasione del primo accesso ex art. 518 secondo comma c.p.c.. In ipotesi di omessa rappresentazione fotografica dei beni o, comunque, di descrizione del cespite pignorato non strettamente individualizzante, l'ufficiale giudiziario sarà esposto ad azioni risarcitorie in caso di sostituzione dei beni assoggettati al vincolo.

L'art. 518 comma 6° c.p.c. impone di depositare in Cancelleria il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto entro 24 ore dal compimento delle operazioni. La modifica apportata all'art. 155 c.p.c. consente all'Ufficiale Giudiziario di procrastinare al lunedì il deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento per cui il termine scade nelle giornate di sabato o domenica.

La disposizione ex art. 518 comma 6° c.p.c. crea problemi interpretativi e organizzativi nel caso in cui l'Ufficiale Giudiziario si avvalga dell'ausilio di uno stimatore (art. 518 comma 2° c.p.c.) e nel caso in cui, a seguito di pignoramento parzialmente positivo (in cui il valore dei beni staggiti



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

non appaia sufficiente a soddisfare il creditore procedente), il debitore sia stato invitato a rendere dichiarazione (art. 492 commi 4°-5° c.p.c.) sull'esistenza di ulteriori beni utilmente pignorabili (il termine per rendere la predetta dichiarazione è di 15 giorni, come si evince dall'art. 388 comma 6° c.p. come modificato dalla Legge 52/2006).

Se l'Ufficiale Giudiziario si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 518 comma 2° c.p.c., il pignoramento costituisce un atto a formazione progressiva in cui all'ingiunzione e individuazione temporanea ("momento iniziale") seguono la stima ("momento intermedio") e la definitiva individuazione dei beni con indicazione del presumibile valore di realizzo ("momento finale").

È ovvio che anche in occasione del "momento iniziale" deve essere redatto un verbale di pignoramento; è questo l'istante in cui la procedura ha inizio (anche ai fini dell'art. 481 c.p.c.) e da cui decorrono i termini per proporre eventuali opposizioni ex art. 617 c.p.c. contro gli atti prodromici (tra l'altro, l'inizio della procedura esecutiva fa sorgere la *potestas iudicandi* del Giudice dell'Esecuzione anche su eventuali opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c.).

Tuttavia, il pignoramento si perfeziona solo con la "definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto" e da questo momento decorre il termine previsto dall'art. 518 comma 6° c.p.c.

Per quanto esposto, solo a seguito del compimento del pignoramento l'Ufficiale Giudiziario dovrà depositare in Cancelleria il processo verbale (con la stima), il titolo esecutivo e il precetto. Nel caso previsto dall'art. 492 comma 4° c.p.c., qualora l'Ufficiale Giudiziario si avveda dell'insufficienza dei beni solo all'esito della stima, lo stesso dovrà procedere, conformemente a quanto prescritto dalla norma; in caso di mancanza di beni utilmente pignorabili, inviterà il debitore a rendere (entro 15 giorni) la dichiarazione prevista e depositerà nel frattempo, entro le successive 24 ore, il verbale di pignoramento definitivo (con la stima), il titolo e il precetto e copia del verbale di pignoramento infruttuoso con l'invito a rendere la dichiarazione; nel caso in cui, invece, siano rinvenuti beni utilmente pignorabili, da assoggettare a stima ex art. 518 comma 2° c.p.c., l'Ufficiale Giudiziario dovrà soprassedere alla redazione del verbale di pignoramento definitivo ("momento finale"), che sarà redatto solo all'esito della stima (ulteriore "momento intermedio").

Nel caso in cui vengano proposte opposizioni esecutive nel periodo occorrente alla stima, sarà cura della Cancelleria richiedere all'Ufficiale Giudiziario di depositare immediatamente copia autentica (che potrà essere formata dallo stesso Ufficio N.E.P.) del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto.



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Qualora il pignoramento sia parzialmente positivo, il verbale dovrà essere depositato entro il termine di 24 ore dal compimento delle operazioni.

Naturalmente eventuali rinunce all'esecuzione (art. 629 c.p.c.) o istanze di sospensione volontaria (art. 624 bis c.p.c.) potranno essere proposte già successivamente al primo verbale di pignoramento (e, quindi, nel corso delle operazioni di stima). Le stesse dovranno essere depositate presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari, affinché il Giudice possa provvedere alla dichiarazione di estinzione (liberando i beni dal vincolo impresso nel "momento iniziale" del pignoramento) o alla sospensione.

L'eventuale successiva dichiarazione del debitore sull'esistenza di altri beni utilmente pignorabili nel Circondario di questo Tribunale impone all'Ufficiale Giudiziario il compimento delle operazioni ex artt. 518 e 520 c.p.c.; poiché l'Ufficiale Giudiziario deve essere munito del titolo e del precetto per procedere e poiché il dettato letterale dell'art. 492 comma 5° c.p.c. esclude la necessità di un'istanza di attivazione da parte del creditore procedente, la Cancelleria provvederà - dietro richiesta - a formare copia autentica del titolo e del precetto e a consegnarla al predetto ausiliario (trattandosi di copia "ad uso dell'Ufficio" si ritiene che la stessa debba essere formata in esenzione dal pagamento dei diritti di cancelleria).

Nel caso in cui la successiva dichiarazione del debitore indichi beni ubicati al di fuori del Circondario di questo Tribunale, l'Ufficiale Giudiziario dovrà trasmettere copia autentica della dichiarazione e del verbale all'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente; in questa ipotesi, sarà cura del creditore richiedere alla Cancelleria il rilascio del titolo e del precetto previa loro sostituzione con copia autentica (art. 488 comma 2° c.p.c.).

Nel caso in cui il debitore dichiari all'Ufficiale Giudiziario (che non abbia rinvenuto beni utilmente pignorabili durante l'accesso) l'esistenza di suoi crediti verso terzi di sue cose in possesso di terzi (art. 543 c.p.c.), il pignoramento nei confronti del debitore sarà perfezionato ai sensi dell'art. 492 comma 5° c.p.c., fermo restando che il pignoramento nei confronti del terzo dovrà essere eseguito con le forme dell'art. 543 c.p.c. entro il termine di decadenza previsto dall'art. 481 c.p.c.

L'IVG, una volta in possesso di copia del verbale di pignoramento (nel momento "iniziale") provvederà a scannerizzare lo stesso ed inviarlo all'indirizzo mail del legale del procedente, avvalendosi dell'indirizzario fornito dal locale Consiglio dell'Ordine.



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Nella mail l'Istituto indicherà che le operazioni di stima avranno inizio non prima di 5 giorni dalla comunicazione. Sarà onere del legale ricevente comunicare a mezzo mail l'eventuale rinuncia agli atti, dando indicazione della preventiva data di deposito della stessa in cancelleria. In tal caso non saranno dovuti gli onorari di stima.

Vendita: operazioni preliminari; autorizzazione; pubblicità; modalità

Nell'istanza di vendita e nei ricorsi per intervento i legali dei creditori (procedente e intervenuti) dovranno indicare tra l'altro:

- il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intendono ricevere le comunicazioni dell'Ufficio e/o dell'I.V.G.;
- i dati dei propri assistiti necessari per la fatturazione dei compensi liquidati agli ausiliari.

Con il deposito dell'istanza di vendita il creditore procedente dà impulso alla procedura e, nel contempo, è tenuto ad anticiparne i costi (art. 95 c.p.c.); eventuali rinunce (art. 629 c.p.c.) o inattività (art. 630 c.p.c.) o abbandoni (631 c.p.c.) comporteranno la definitiva assunzione delle spese in capo al creditore procedente, cioè in capo a colui che le ha anticipate e ha dato causa al processo (artt. 632 e 310 c.p.c.; in proposito, Cass. 7764/2005 e Cass. 17472/2002). Pertanto, è opportuno che il creditore (*melius*, il suo difensore) sia consapevole degli oneri ai quali è tenuto a far fronte nel momento in cui richiede la vendita dei beni staggiti.

§ § §

Nel caso in cui la stima non sia stata eseguita ai sensi dell'art. 518 comma 2° c.p.c. (ipotesi residuale per le considerazioni svolte in precedenza e, comunque, da considerare per le procedure già pendenti) il Giudice dell'Esecuzione disporrà senza indugio la stima affidandone l'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie.

La stima dell'I.V.G. dovrà essere depositata in Cancelleria e trasmessa per posta elettronica al difensore del creditore procedente (in formato .doc o .pdf).

La stima dovrà contenere gli elementi già indicati nel precedente paragrafo "Pignoramento mobiliare: stima del presumibile valore di realizzo e della durata della liquidazione". Il relativo compenso sarà liquidato dal Giudice dell'Esecuzione (conformemente ai preventivi sopra riportati) e posto a carico del creditore procedente.

§ § §



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Nell'espropriazione mobiliare "non piccola" (beni pignorati di valore superiore a Euro 20.000,00) il Giudice dell'Esecuzione – ricevuta l'istanza di vendita – provvederà ex art. 530 c.p.c. a fissare l'udienza per l'audizione delle parti; col medesimo provvedimento:

- a) l'Istituto Vendite Giudiziarie sarà nominato custode giudiziario dei beni (art. 521 comma 5° c.p.c.); sarà compito del custode mostrare i beni in vendita agli interessati e fornire ogni utile informazione per la partecipazione alla vendita giudiziaria
- b) l'I.V.G. sarà incaricato di trasportare, entro 30 giorni, i beni pignorati presso la sua sede o in altri locali in sua disponibilità (art. 521 comma 5° c.p.c.)
- c) sarà fissato un termine di 15 giorni al creditore procedente per versare all'I.V.G. le seguenti somme:
 - spese per la rimozione e il trasporto (come quantificate nella perizia)
 - contributo per spese per pubblicità (che sarà determinato secondo uno standard dell'Ufficio)

In caso di inottemperanza, verrà concesso un solo ulteriore termine (di 15 giorni) per provvedere (ai sensi dell'art. 154 c.p.c., il quale non consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato versamento potrà essere considerato come inattività della parte ex art. 630 c.p.c.

In caso di estinzione della procedura prima della vendita il compenso dell'I.V.G. per le attività svolte sarà liquidato conformemente al D.M. 11/2/1997 n. 109 nonché al D.M. n. 80 del 2009.

L'Istituto Vendite Giudiziarie provvederà a depositare le somme ricevute su un libretto bancario – da aprirsi presso uno degli istituti di credito individuati per la tenuta dei libretti delle procedure esecutive immobiliari – recante il numero della procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione; sarà cura dell'I.V.G. comunicare alla Cancelleria i dettagli del libretto.

All'udienza, il Giudice dell'Esecuzione – sentite le parti – autorizzerà la vendita a mezzo commissionario affidandola all'Istituto Vendite Giudiziarie e ne detterà la disciplina (come di seguito descritta); nel contempo, disporrà l'esecuzione di pubblicità, sia nelle forme degli artt. 16 e 17 del D.M. 11/2/1997 n. 109, sia di tipo commerciale.

La pubblicità commerciale sarà eseguita con pubblicazione della perizia sul sito Internet del Tribunale di Terni, sul sito www.tribunale.terni.it, sul sito www.asteanunci.it e sul sito www.astagiudiziaria.com, nonché sul free-press "Astegiudiziarie", anche mediante il rinvio ai



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

predetti siti Internet, con l'indicazione dei beni di maggior interesse, nonché sul bollettino dell'I.V.G.

§ § §

Nella "piccola espropriazione mobiliare" (beni pignorati di valore inferiore a Euro 20.000,00) il Giudice dell'Esecuzione – ricevuta l'istanza di vendita – provvederà con decreto:

- a) a nominare l'Istituto Vendite Giudiziarie custode giudiziario dei beni (sarà compito del custode mostrare i beni in vendita agli interessati e fornire ogni utile informazione per la partecipazione alla vendita giudiziaria)
- b) a dare incarico all'I.V.G. di trasportare, entro 30 giorni, i beni pignorati presso la sua sede o in altri locali in sua disponibilità
- c) a fissare un termine di 15 giorni al creditore procedente per versare all'I.V.G. le seguenti somme:
 - spese per la rimozione e il trasporto (come quantificate nella perizia)
 - contributo per spese per pubblicità (che sarà determinato secondo uno standard dell'Ufficio)

Si richiama quanto scritto sopra per i casi di inottemperanza all'ordine di versamento e di estinzione anticipata della procedura e riguardo alle modalità di apertura del libretto.

- d) a disporre l'esecuzione di pubblicità, sia nelle forme degli artt. 16 e 17 del D.M. 11/2/1997 n. 109, sia di tipo commerciale
- e) a disciplinare la vendita a mezzo commissionario affidandola all'Istituto Vendite Giudiziarie (come di seguito descritta).

§ § §

Le operazioni di vendita – disciplinate con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione – si svolgeranno con le seguenti modalità:

- I) il Giudice dell'Esecuzione fisserà il prezzo-base e il momento della gara, entro il quale dovrà essere fatta pervenire all'I.V.G., anche oralmente, l'offerta di acquisto e il prezzo proposto (la gara si svolgerà presso i locali dell'IVG, salvo che il g.e. non abbia autorizzato, per giusti motivi, la custodia dei mobili presso l'esecutato).
- II) l'offerta dovrà essere accompagnata da uno o più assegni [REDACTED] intestati all'Istituto Vendite Giudiziarie di Terni per un importo pari al 20% del prezzo offerto; detta somma costituirà cauzione/caparra confirmatoria e sarà immediatamente restituita agli offerenti non resisi acquirenti mentre sarà trattenuta (e versata sul libretto) in caso di



TRIBUNALE DI TERNI

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

mancato saldo del prezzo da parte dell'offerente (la cauzione potrà essere costituita anche per contanti presso i locali dell'IVG)

III) nel giorno e all'ora fissata dal Giudice dell'Esecuzione, presso la sede del commissionario I.V.G.: in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all'unico offerente che dovrà saldare il prezzo (immediatamente e in contanti o a mezzo assegni circolari, a pena di perdita della cauzione/caparra); in caso di pluralità di offerte valide, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base corrispondente all'offerta più alta) e il bene sarà venduto al miglior offerente che dovrà saldare il prezzo (immediatamente e in contanti o a mezzo assegni circolari, a pena di perdita della cauzione/caparra). Il prezzo dovrà essere versato (detratti i compensi spettanti all'I.V.G. che potranno essere detratti dal ricavato) sul libretto e copia dello stesso dovrà essere tempestivamente depositata in Cancelleria

IV) Quando, in caso di pluralità di offerte, la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti si procede alla vendita del bene a favore del maggiore offerente o, se le offerte risultano di eguale importo, a favore di chi l'ha presentata per primo

V) Agli offerenti che non risultano vincitori la somma versata per la cauzione viene restituita mediante bonifico bancario entro il termine massimo di 24 ore lavorative dallo svolgimento della gara con addebito di Euro.1,5.

VI) nell'ipotesi in cui manchino offerte, il commissionario dovrà svolgere – entro 30 giorni – un ulteriore tentativo di vendita (col medesimo meccanismo) ad un prezzo ribassato del 50%.

Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine stabilito anche per questo secondo esperimento di vendita (di cui al punto VI), l'Istituto Vendite Giudiziarie è autorizzato a vendere i beni invenduti al miglior offerente a prezzo non inferiore alla metà di quello determinato al secondo esperimento.

Qualora anche questo tentativo di vendita risulti infruttuoso, il commissionario I.V.G. provvederà a rimettere gli atti al Giudice dell'Esecuzione per le determinazioni sull'eventuale assegnazione o sull'eventuale ulteriore esperimento di vendita. L'udienza sarà fissata con l'originario provvedimento ex art. 530 c.p.c. che individuerà già una data per l'ipotesi di mancata vendita o, in alternativa, per la distribuzione del ricavato.

Gara telematica.



TRIBUNALE DI TERNI
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

La gara potrà svolgersi anche in forma telematica accessibile dai siti www.tribunale.terni.it, www.asteannunci.it, www.astagiudiziaria.com, www.vemi.it della durata di 15 giorni (modello e-bay).

Chi è interessato a partecipare e formulare l'offerta irrevocabile di acquisto deve registrarsi utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e deve costituire una cauzione tramite carta di credito o tramite bonifico bancario dell'importo pari al 20% del prezzo offerto.

L'offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.

L'offerente la cui offerta ha perso efficacia può chiedere lo svincolo immediato della cauzione oppure mantenerla per un'eventuale successiva offerta migliorativa prima del termine della gara. modalità..

La restituzione della cauzione avviene con le seguenti modalità: a) se la cauzione è stata costituita a mezzo carta di credito il ripristino della sua piena disponibilità avviene entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta, automaticamente al termine della gara; b) se la cauzione è stata versata a mezzo bonifico bancario, il commissionario procede alla sua restituzione con ordine di bonifico (con addebito all'offerente di Euro 1,5) entro 24 ore dalla richiesta o, se non vi è richiesta dell'interessato, dal termine della gara.

Il commissionario procede alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, alla scadenza del quindicesimo giorno, risulta avere effettuato l'offerta maggiore.

I risultati delle innovazioni introdotte saranno oggetto di un prossima verifica congiunta tra tutti i protagonisti del settore.

Con richiesta di dare la più ampia diffusione alla presente circolare e auspicando piena collaborazione **nell'interesse del migliore funzionamento del servizio giustizia**, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il cancelliere
Dott. Anna Lelli

Il g.e. mobiliare coordinatore
Dott. Carmelo Barbieri

Il presidente del Tribunale
Dott. Girolamo Lanzellotto



TRIBUNALE DI TERNI
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

FAC-SIMILE DI PERIZIA DI STIMA

DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL BENE

(ad esempio: "AUTOVETTURA LANCIA YPSILON")

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

Sommatoria descrizione del bene e delle sue caratteristiche

(ad esempio: "Autovettura Lancia Ypsilon; alimentazione a benzina; immatricolata nell'anno ...; km. ... percorsi; omologazione antinquinamento Euro ...; pneumatici da sostituire; tappezzeria interna in cattive condizioni; stato della carrozzeria buono, salva la presenza di alcuni graffi sulla portiera sinistra; ecc.").

Prezzo di mercato del cespite

(ad esempio: "Euro 8.000,00 secondo le quotazioni della rivista specializzata ...")

Valore del pignoramento e prezzo-base per la vendita

(ad esempio: "In considerazione della mancanza di garanzia per vizi e delle particolarità della vendita giudiziaria, si suggerisce un abbattimento del prezzo di mercato pari al 20%; perciò, si indica quale presumibile valore di realizzo e prezzo-base per la vendita l'importo di Euro 6.400,00. Dato che il bene è soggetto a progressiva svalutazione per obsolescenza, si ritiene che il valore diminuisca del 5% ogni anno").

Giudizio motivato sui presumibili tempi di liquidazione

(ad esempio: "Trattasi di veicolo appetibile sul mercato per il suo costo limitato e il ridotto numero di km percorsi; è penalizzato dall'usura della tappezzeria: buona vendibilità")

Presumibili costi di rimozione e trasporto:

(ad esempio: "Per la rimozione e il trasporto con carro attrezzi: Euro ...")

Presumibili costi di custodia del bene:

(ad esempio: "Il bene può essere custodito presso l'I.V.G. al costo di Euro...")

Il sottoscritto Avv.....nell'interesse di.....¹,
(nato a.....il.....C.F.....domiciliato.....
a.....Via.....

Premesso

cheè creditore nei confronti di².....
nato a.....il....., res.te/dom.to/con sede in.....³ via.....
.....C.F./partita IVA.....

in forza di titolo esecutivo costituito da

decreto ingiuntivo/sentenza n.....del....., notificato al debitore il.....
allegato in originale,

ed a seguito di precetto

per complessivi €....., notificato al debitore in data..... a mezzo, parimente allegato

chiede che si proceda a pignoramento mobiliare in danno del menzionato debitore

secondo le modalità previste dall'art. 492, comma 7, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. E) n.5, del D.L. 14.03.05, n.35, convertito con modificazioni in L. 14.05.05 n.80, come successivamente modificata dalla L. 24.02.06 n.52

per il caso di insufficienza dei beni reperiti e pignorati dall'Ufficiale Giudiziario a garantire il credito
e considerato che è impossibile, ovvero estremamente difficile (se del caso, anche in rapporto all'urgenza o ad altre peculiarità della fattispecie concreta) reperire le relative notizie con la semplice iniziativa privata del sottoscritto creditore

chiede sin d'ora

che codesto Ufficiale Giudiziario voglia

1) procedere **all'interpello** del debitore ex art. 492 c.p.c.

¹ Nome e cognome, oppure ragione sociale con indicazione di nome e cognome del legale rappresentante del creditore.

² Nome e cognome, oppure ragione sociale con indicazione del nome e cognome del legale rappresentante del debitore.

³ Residenza o sede del debitore.

2) **acquisire notizie** sulla esistenza, la consistenza, la natura di crediti e l'ubicazione di cose da sottoporre ad esecuzione in danno del debitore suddetto, **richiedendole a:**

- Anagrafe Tributaria;
- Inps;
- Inail;
- Inpdap;
- Ufficio Provinciale del Lavoro;
- Agenzia del Territorio;
- Conservatoria RR.II.
- PRA

con la precisazione che i soggetti destinatari di tali richieste **forniscano esplicite indicazioni di crediti e/o beni (con indicazione quanto ai primi della ragione sociale ed indirizzo del terzo debitore, e quanto ai secondi della loro ubicazione, loro dati identificativi, targa e/o estremi catastali).**

chiede inoltre

che qualora il debitore sia imprenditore **lo si inviti ad indicare il luogo dove sono conservate le scritture contabili.**

addì, / /

Avv.

Allegati: